



CITTA' DI MARTINENGO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ufficio: SERVIZI FINANZIARI

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 03-06-2025

**Oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 19 DEL 29/04/2025 AVENTE
AD OGGETTO: "DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025"**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 29/04/2025 con la quale si provvedeva ad approvare le tariffe TARI anno 2025".

Dato atto Arera ha pubblicato, con deliberazione 1 aprile 2025 133/2025/r/rif, l'“Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del DPCM. 21 gennaio 2025 n. 24”.

Dato atto che al momento dell'approvazione delle tariffe TARI 2025, con deliberazione sopra richiamata, non risultavano definite le modalità per l'applicazione della nuova componente perequativa Ur3a destinata al bonus sociale, in quanto si era in attesa delle modalità di condivisione delle informazioni fornite dall'INPS, tra il Sistema informativo integrato (SII), il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni.

Considerato che Arera, a seguito di quesiti posti da ANCI sulle modalità e tempistiche dell'applicazione della suddetta componente perequativa indicate nella deliberazione del 1 aprile, ha specificato nel mese di maggio, che la componente perequativa UR3 per il finanziamento del bonus sociale rifiuti, fissata a 6 euro per utenza, dovrà essere applicata a tutte le utenze e servirà a coprire le agevolazioni previste per le famiglie in condizioni economiche disagiate.

Visto che la suddetta indicazione è stata acquisita prima della stampa e postalizzazione dei ruoli 2025, pertanto si è ritenuto conveniente inserire la nuova componente UR3 direttamente nell'elaborazione degli stessi, al fine di non raddoppiare le spese per il servizio di stampa e

postalizzazione che si sarebbero dovute sostenere, con l'emissione di una successiva bollettazione riferita alla sola componente perequativa UR3a;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile e alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa sulla proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso ai sensi dell'articolo 239 del TUEL, agli atti dell'Ente.

Con voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) di dare atto le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che con delibera n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025 dal 1° gennaio 2025, Arera ha previsto che, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti, debba essere ricompreso un nuovo importo UR3a (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) che, per l'anno 2025, è stabilita in 6 €/utenza;
- 3) di dare atto che con deliberazione di consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2025 si dava atto che alla TARI si applicavano le due componenti perequative, come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023, Ur1a pari a euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare e Ur2a pari a euro/utenza 1,5 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 4) di dare atto che, per come meglio in premessa specificato, si ritiene economicamente più conveniente procedere con l'emissione dei ruoli TARI 2025, considerando tutte e tre le componenti disposte dalla Deliberazione 386/2023/R/RIF e successivo aggiornamento deliberazione 1 aprile 2025 133/2025/R/RIF, sotto dettagliate:
 - UR1,a, pari a Euro 0,10 per utenza , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
 - UR2,a, pari a Euro 1,50, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;
 - UR3,a pari a Euro 6,00, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno;
- 5) di confermare che, in forza del regolamento Comunale Regolamento, per l'applicazione della TARI, e come indicato nella deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 29/04/2025, sono stabilite le seguenti scadenze di pagamento:
 - prima rata con scadenza 16/06/2025;
 - seconda rata con scadenza 16/12/2025;
 - rata unica con scadenza 16/06/2025;
- 6) di demandare alla deliberazione di consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2025 avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025”, per tutte le altre disposizioni relative all'approvazione delle tariffe Tari 2025.

Dopodiché,

Con voti

DELIBERA

Di dichiarare, il presenta atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000